



TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. R.G.E. - 1

Il G.E.

letto il ricorso in opposizione all'esecuzione *ex art. 615, co. 2, c.p.c.*, depositato dalla sola parte  
esecutata il 19/12/2023, con la contestuale istanza di sospensione;

sciolta la riserva assunta all'ud. 29/01/2024;

considerato che, risultando l'opposizione proposta soltanto da uno degli esecutati, in astratto  
l'esecuzione può proseguire con riguardo alle altre parti eseguite (ossia, per le relative quote  
pignorate), salva la rilevanza dei motivi sollevati comportanti l'esame di questioni passibili di  
rilievo *ex officio*;

osserva quanto segue.

La parte esecutata ha lamentato la mancata iscrizione nell'elenco *ex art. 106 TUB* sia della società  
cessionaria (precedente e società veicolo), sia di, incaricata  
dalla prima quale mandataria per la riscossione (recupero in via esecutiva) dei crediti della  
mandante.

Sulla base delle emergenze e tenuto conto dei limiti della sommarietà della cognizione di sede, il  
dato risulta pacifico.

Preliminarmente al vaglio dell'opposizione, questo G.E. deve quindi procedere *ex officio ex art. 182*  
*c.p.c.* (peraltro, alla luce delle complessive difese, l'aspetto può ritenersi pure oggetto di  
contraddittorio), per le ragioni che seguono, condividendosi le conclusioni di cui all'ord.  
monocratica del 22/01/2024 del Tribunale di Monza (depositata dallo stesso opponente), in nota nel  
passo di interesse<sup>1</sup>, anche in ordine all'imperatività della disciplina rilevante nella fattispecie.

<sup>1</sup> "...occorre brevemente delineare la disciplina concernente la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo.

Come è noto, le operazioni di cartolarizzazione dei crediti vengono realizzate attraverso la costituzione di società denominate "società veicolo" (o "special purpose vehicle"), le quali devono essere iscritte a un elenco tenuto presso la Banca d'Italia per finalità statistiche (cfr. art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia sulle "Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione").

Tali società provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti dal cedente (denominato "originator") e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati ed al rimborso dei titoli emessi. I crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quelli relativi alle altre operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla medesima società (in termini Cass. Civ. 10885/2015).

Tanto premesso in linea generale, occorre rilevare che - alla luce di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lett. c), l. 130/1999 - la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo deve essere affidata ai "soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento" (cd. *servicer*).

Il sesto comma della medesima disposizione prevede che "i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere

Pur escluso l'obbligo per le società veicolo di essere iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, va tuttavia osservato che la riscossione dei crediti nella loro titolarità deve essere, invece, necessariamente affidata a un soggetto iscritto al detto albo ex art. 106 TUB.

Ciò poiché, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione (disciplinate dalla l. 130/1999), l'attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento deve essere svolta da parte di soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, sulla base dell'art. 2, co. 6, l. 130/1999 (a tenore del quale *“i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”*; l'art. 2, co. 3, lettera c), fa invero riferimento ai *“soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”*).

Ebbene, sulla base delle emergenze di causa, si è detto, né la società veicolo né la sua procuratrice risultano iscritte nel registro disciplinato dall'art. 106 TUB; a essere iscritto nell'albo *de quo* è soltanto il *master servicer*, che però è rimasto, per quanto consta, del tutto estraneo al presente procedimento esecutivo.

Tanto premesso, posta l'inconferenza del riferimento all'art. 115 TULPS, che attiene al solo recupero stragiudiziale, va rilevata la nullità ex art. 1418, co. 1, c.c. della procura conferita da a , poiché conferita in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2, co. 6, della l.

---

*svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”*.

*La Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 ha ulteriormente precisato che “per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V.*

*Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse. In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati.*

*Alla luce di quanto esposto, può conclusivamente affermarsi che:*

- (i) le società veicolo devono essere unicamente iscritte all'elenco istituito dall'art. 4 del sopra citato provvedimento della Banca d'Italia, per finalità meramente statistiche;*
- (ii) la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo deve essere affidata a un servicer iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 t.u.b.;*
- (iii) il servicer nominato può a sua volta delegare la concreta attività di riscossione dei crediti a un cd. subservicer, anche non iscritto all'albo, che opera sotto la sua responsabilità”*.

130/1999<sup>2</sup>.

Considerato che, come visto, l'atto con cui la società veicolo conferisce la procura per la riscossione dei propri crediti a una società non iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB è nullo per violazione di norma imperativa, la società procuratrice, in quanto non iscritta all'albo, "risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo e non può, pertanto, riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultima" (v. ancora Trib. Monza, ord. cit.).

Tale nullità dell'atto di conferimento del potere di rappresentanza sostanziale si riverbera, alla luce della previsione contenuta nell'art. 77 c.p.c., sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata.

In sintesi, la procuratrice poiché non iscritta all'albo *de quo*, è priva del potere di rappresentanza sostanziale e processuale della società veicolo precedente.

Di conseguenza, sulla scorta del disposto di cui all'art. 182 c.p.c., va assegnato al creditore precedente termine perentorio di giorni sessanta (reputato congruo per le attività del caso) per la sanatoria del difetto di rappresentanza.

Come detto, l'aspetto in esame si pone quale preliminare al vaglio dell'opposizione, il cui esame non può che essere rimesso all'esito della verifica dell'attività eventualmente sanante *ex tunc*.

P.q.m.

applicato l'art. 182 c.p.c.;

ASSEGNA al creditore precedente termine di giorni sessanta dalla comunicazione per la sanatoria del difetto di rappresentanza *ex art.* 182 c.p.c., come da parte motiva;

RINVIA all'ud. 10/07/2024 per le verifiche e le conseguenti determinazioni.

Si comunichi.

Bari, 20/02/2024

Il G.E. - Chiara Cutolo

---

<sup>2</sup> Quanto alla natura imperativa della disciplina rilevante nella fattispecie, può rimandarsi alla puntuale ricostruzione di cui alla menzionata ordinanza del Tribunale lombardo:

"l'art. 2, comma 6, della l. 130/1999 – a mente del quale l'attività di riscossione può essere svolta dai soli soggetti iscritti all'albo – rappresenta una norma imperativa. La categoria delle norme imperative, infatti, non concerne unicamente le norme che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale, bensì anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni soggettive e oggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto, ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa (cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. Un. 8472/2022). La disposizione in esame appartiene a tale ultima categoria di norme imperative, in quanto stabilisce che il contratto con cui la società veicolo conferisce l'incarico per la riscossione dei crediti non può essere stipulato con qualunque soggetto giuridico, bensì soltanto con soggetti dotati di una particolare qualifica, rappresentata dall'essere iscritti all'albo degli intermediari finanziari. La riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo configura pertanto un'attività "riservata" ai soli soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 t.u.b. (salva la facoltà di delega da parte di questi ultimi ai cd. *subservicer*, i quali operano sotto la loro responsabilità). La ratio di tale delimitazione soggettiva va rinvenuta nell'esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo: si intende garantire, infatti, che la riscossione dei crediti - da cui dipende la remuneratività dell'investimento effettuato - venga effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità".